

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 76 DEL 24/06/2024

INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA BANCHINA VONGOLARI NEL PORTO DI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la nota prot. 12252 in data 24/06/2024 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, assunta al protocollo di questa Autorità con n. 10271 in pari data, con la quale si segnala il cedimento localizzato di una porzione della pavimentazione del piazzale retrostante la banchina d'ormeggio nautico cosiddetta dei vongolari nel porto di San Benedetto del Tronto;
- POSTO** che, a fronte della criticità come sopra segnalata, per le prioritarie esigenze della pubblica e privata incolumità, si rende necessario interdire ad ogni uso

ed a qualunque accesso l'area demaniale interessata, ciò nelle more dell'intervento di ripristino del caso;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

ART. 1

Con decorrenza immediata, è interdetta ad ogni uso ed a qualunque accesso la banchina d'ormeggio nautico cosiddetta dei vongolari nel porto di San Benedetto del Tronto, ivi inclusa la retrostante porzione di piazzale di pertinenza della stessa banchina, il tutto per un'estensione di circa m 5,00 verso terra come evidenziato nell'immagine planimetrica prodotta sotto forma di allegato a corredo del presente documento.

Su tale spazio, fino all'emanazione di un apposito provvedimento di revoca, sono dunque vietati la presenza ed il transito delle persone, fatta salva ogni necessità per attività di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti soggetti istituzionali oltre che per l'intervento di riparazione della criticità ivi ultimamente riscontrata.

ART. 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di San Benedetto del Tronto.

ART. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA BANCHINA VONGOLARI NEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

